



Città di Selvazzano Dentro
- Provincia di Padova -

REGOLAMENTO
ORTI URBANI

Testo approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 28.06.2013;
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 28.07.2015
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 01.03.2019



SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ	1
ART. 2 – AREE DESTINATE AD ORTI URBANI.....	1
ART. 3 – ASSEGNATARI.....	1
ART. 4 - DIMENSIONI E SUPERFICI STANDARD DI OGNI APPEZZAMENTO	1
ART. 5 – DURATA E REGIME DELL’ASSEGNAZIONE	2
ART. 6 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE.....	2
ART. 7 – OBBLIGHI DEL COMUNE	3
ART. 8 – OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI.....	3
ART. 9 – SCAMBI E MIGRAZIONI DEGLI ASSEGNATARI.....	4
ART. 10– CONTRIBUTO ANNUALE DI GESTIONE.....	4
ART. 11 – REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE	5
ART. 12 – RINUNCIA DELL’ASSEGNAZIONE	5
ART. 13 – RESPONSABILITÀ	5
ART. 14 – VIGILANZA E COORDINAMENTO	5
ART. 15 – MODIFICA AL REGOLAMENTO	6
ART. 16 – DESTINAZIONI PARTICOLARI	6
ART. 17 – NORME FINALI	6

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina l'assegnazione di appezzamenti di terreno da adibire ad orti urbani, allo scopo di favorire le possibilità di aggregazione dei Cittadini, residenti nel Comune di Selvazzano Dentro, e il loro inserimento nella vita sociale del territorio.
2. Dette coltivazioni ortive non hanno scopo di lucro, forniscono prodotti da destinare al consumo familiare, permettono un sano impiego del tempo libero, facilitano occasioni di incontro per iniziative ricreative, culturali e sociali, favoriscono il recupero di un rapporto diretto e attivo con la natura e la trasmissione di conoscenze e tecniche naturali di coltivazione come da tradizione contadina.
3. Il presente Regolamento detta criteri fondamentali per la gestione degli orti urbani e l'assegnazione dei singoli orti secondo i principi della trasparenza nell'individuazione degli assegnatari e della responsabilità della gestione.

ART. 2 – AREE DESTINATE AD ORTI URBANI

1. Le aree destinate ad orti urbani sono di proprietà comunale o comunque acquisite nella disponibilità del Comune a mezzo contratto di affitto.
2. Le aree destinate ad orti urbani sono individuate dalla Giunta Comunale.
3. Un singolo orto di ogni area potrà essere destinato ad Orto Didattico nelle modalità indicate dalla Giunta Comunale nell'ambito della progettazione in essere con l'Istituto Comprensivo di riferimento o assegnato ad Associazioni/Cooperative sociali per progetti a finalità educative.

ART. 3 – ASSEGNATARI

1. I singoli orti sono assegnati in gestione a persone maggiorenni residenti nel Comune di Selvazzano Dentro che ne facciano richiesta, secondo quanto disposto dal presente Regolamento.
2. Non potranno essere assegnati singoli orti a chi ha già in uso o in possesso, a qualsiasi titolo, appezzamenti di terreno coltivabili, posti nel territorio del Comune di Selvazzano Dentro, escluso il giardino dell'abitazione.
3. Non possono partecipare ai bandi per l'assegnazione: coloro nei confronti dei quali è stata pronunciata la revoca della assegnazione nei 3 anni precedenti la pubblicazione del bando. Il Cittadino, trascorsi i 3 anni dalla revoca, potrà presentare richiesta di assegnazione e, se in possesso dei requisiti, risulterà per questo bando, essere l'ultimo in graduatoria.

ART. 4 - DIMENSIONI E SUPERFICI STANDARD DI OGNI APPEZZAMENTO

1. Gli appezzamenti sono individuati e delimitati dai preposti uffici comunali, che stabiliscono orientamento e suddivisione delle aree stesse in lotti minimi disponibili (singolo orto).
2. Ogni unità coltivabile (singolo orto) avrà una dimensione di 40 mq. circa.
3. Oltre ai singoli orti con i relativi passaggi, all'interno dell'area sono ricavati spazi sociali comuni necessari per:
 - i passaggi pedonali principali di accesso agli orti;
 - il ricovero degli attrezzi;
 - i contenitori dei rifiuti-compostaggio e le aree di compostaggio.

ART. 5 – DURATA E REGIME DELL’ASSEGNAZIONE

1. L’assegnazione ha durata triennale: alla scadenza dei tre anni, l’assegnatario potrà concorrere nuovamente partecipando ad un successivo bando.
2. Alla scadenza, l’assegnatario dovrà rilasciare il terreno libero da cose, restituire le chiavi di accesso del singolo orto, mentre rimarranno a beneficio del fondo le eventuali migliorie apportate durante il periodo dell’assegnazione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.
3. L’appezzamento assegnato non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo.
4. L’assegnatario non potrà in nessuna forma subaffittare il terreno affidatogli.
5. Il terreno è coltivabile esclusivamente dall’assegnatario e dai componenti del nucleo familiare o da un suo delegato per brevi periodi comunicando all’ufficio competente del Comune, la motivazione, il nominativo del delegato e la durata del periodo di delega.
6. Ogni assegnatario ha il diritto di utilizzare le zone comuni, e le eventuali attrezzature collettive, ma ha anche il dovere di partecipare alla pulizia e ai lavori di mantenimento delle aree secondo un programma condiviso fra tutti gli assegnatari.
7. L’accesso agli orti è consentito dall’alba al tramonto.

ART. 6 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

1. Entro 60 giorni dalla scadenza della graduatoria triennale sarà pubblicato un avviso di assegnazione dei singoli orti per la durata di 15 giorni.
2. Le domande di assegnazione, devono essere presentate all’ufficio protocollo del Comune di Selvazzano Dentro utilizzando la modulistica predisposta dal Comune, entro la scadenza dell’avviso.
3. La graduatoria sarà pubblicata entro 20 giorni dalla scadenza dell’avviso.
4. La graduatoria sarà formata sulla base del seguente ordine di precedenza:
 - a) presenza di portatori di handicap (con certificazione medica) nel nucleo familiare;
 - b) richiedenti l’assegnazione segnalati dai Servizi Sociali del Comune di Selvazzano Dentro;
 - c) richiedenti l’assegnazione disoccupati, all’interno di detta categoria, il possesso della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (D.I.D.) rappresenta titolo preferenziale;
 - d) richiedenti l’assegnazione pensionati, con precedenza a coloro che percepiscono pensione minima;
 - e) famiglie numerose con più di tre figli nella composizione del nucleo familiare;
 - f) tutte le altre domande presentate in ordine cronologico.
5. A parità di condizioni in una delle categorie sopraelencate, si seguirà l’ordine di presentazione della domanda al protocollo generale dell’ente.
6. In caso di decesso dell’assegnatario, è consentito ad un familiare, che ne faccia richiesta, la raccolta dei prodotti seminati per i successivi tre mesi dalla data del decesso. Con la richiesta scritta, il familiare, avente i requisiti stabiliti dal Regolamento, potrà subentrare all’assegnatario deceduto fino a chiusura dell’anno agrario di riferimento. In caso di mancata richiesta, l’orto può essere assegnato secondo le modalità previste dal Regolamento.
7. Qualora, in corso di validità della graduatoria, si rendessero disponibili degli appezzamenti e qualora la graduatoria del bando fosse esaurita, verrà formata una lista d’attesa con tutte le domande presentate successivamente alla chiusura del bando, che darà accesso all’orto secondo i criteri definiti al punto 4 del presente articolo, per la durata residua del triennio e a partire dall’11 Novembre di ogni anno.
8. Nel caso di disponibilità di appezzamenti, dopo che siano state soddisfatte tutte le richieste di assegnazione del primo orto, al fine di evitare che restino appezzamenti incolti, dopo che sia esaurita anche la lista d’attesa, l’ufficio comunale preposto, affiggerà un avviso nelle bacheche presso gli orti, indicando la possibilità per gli assegnatari, di assegnazione di un secondo

appezzamento. Tenendo conto delle domande pervenute entro 10 giorni, l'assegnazione avverrà secondo i criteri descritti nei precedenti commi. L'assegnazione avrà durata fino alla fine dell'anno agrario.

ART. 7 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Sono compiti del Comune:

- a) individuazione, l'orientamento e la suddivisione delle aree in lotti;
- b) L'assegnazione dei singoli orti;
- c) l'installazione di eventuali prefabbricati da adibire a ricoveri attrezzi collettivi e loro manutenzione;
- d) la recinzione dell'area e relativa manutenzione;
- e) lo scavo dei pozzi artesiani per l'irrigazione con relative pompe; eventuali altre pompe devono essere autorizzate dai competenti uffici comunali;
- f) la piantumazione di siepi e alberi per l'equilibrio biologico e loro manutenzione;
- g) l'installazione di una bacheca per gli avvisi;
- h) la formazione delle graduatorie dei richiedenti l'assegnazione dei singoli orti;
- i) la consegna, ad ogni assegnatario, delle chiavi di accesso all'area e del ricovero attrezzi;
- j) l'individuazione e l'allestimento di aree per il compostaggio e per la raccolta dei rifiuti;
- k) l'allacciamento alla rete elettrica, con l'installazione di un contatore, per l'alimentazione delle parti comuni dell'orto urbano.
- l) La gestione coordinata degli impianti idrici al fine di evitare deterioramenti dell'impianto derivati da improvvisi geli attraverso la
 - fornitura di acqua potabile dal primo di marzo al 31 ottobre;
 - fornitura di acqua per irrigazione dal 20 marzo al 31 ottobre;condizioni meteo permettendo.

ART. 8 – OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI

1. Gli assegnatari dei singoli orti sono obbligati a rispettare tutte le norme previste dal presente Regolamento ed in particolare a:
 - usare per l'irrigazione solo acqua proveniente dai pozzi artesiani nel caso di provenienza esterna la stessa dovrà essere rispondente ai requisiti fissati dalle norme igieniche;
 - mantenere l'orto assegnato in uno stato decoroso;
 - non custodire nè allevare animali di qualsiasi specie escluso i lombrichi e simili;
 - tenere puliti da erbacce e altro i passaggi secondari tra un singolo orto e l'altro;
 - non costruire baracche o altre strutture se non quelle temporanee collegate alle coltivazioni stagionali degli ortaggi. È vietata l'installazione di qualsiasi tipo di recinzione;
 - i mezzi a motore possono essere utilizzati ma non custoditi all'interno dell'orto, neanche dentro al capanno. Possono essere utilizzati solo per la preparazione del terreno e manutenzione straordinaria delle parti coltivabili massimo per due volte l'anno a spese degli ortisti e nel rispetto degli orari stabiliti nel Regolamento di Polizia Urbana della Città di Selvazzano Dentro;
 - utilizzare i mezzi e le misure stabilite, per rendere maggiormente compostabile il materiale di scarto verde degli orti, qualora disponibili;
 - non depositare materiali non attinenti alla coltivazione (es. legnami, inerti);
 - non consegnare le chiavi di accesso all'area e del ricovero attrezzi a terzi;
 - utilizzare solo ed esclusivamente prodotti consentiti dai protocolli di orticoltura biologica;
 - utilizzare tecniche di coltivazione naturale o biologica o biodinamica, che valorizzino la fertilità del suolo con la rotazione delle colture;
 - non vendere i prodotti ottenuti a terzi;

- munirsi, per la coltivazione, di un'attrezzatura personale, che potrà essere custodita nel ricovero attrezzi;
 - consentire la libera circolazione pedonale lungo i passaggi principali e secondari;
 - non cambiare la disposizione dei singoli orti, né i passaggi secondari tra un orto singolo e l'altro;
 - non dare molestia al vicinato, in particolare evitare l'uso dei mezzi e delle attrezzature a motore negli orari stabiliti dal Regolamento di Polizia Urbana della Città di Selvazzano Dentro;
 - dare la possibilità agli anziani e alle persone con handicap di scegliere gli orti più vicini alle pompe dell'acqua;
 - comunicare all'Ufficio Comunale competente tempestivamente la richiesta motivata di rinuncia dell'orto assegnato;
 - riconsegnare all'Ufficio Comunale competente, le chiavi con urgenza a fine concessione o dopo la rinuncia all'orto assegnato;
 - il singolo orto assegnato dovrà essere destinato alla coltivazione di varietà orticole, fatta salva la possibilità di utilizzare in piccola parte l'area per coltivare i fiori;
 - non accendere fuochi in luogo, per alcun uso, né per bruciare sterpaglie;
 - rispettare il presente Regolamento e attenersi alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale.
2. Gli assegnatari, in quanto responsabili della conduzione dell'orto urbano, hanno altresì l'obbligo di provvedere, di Comune accordo:
- alla nomina di due referenti che assolvano alla funzione di raccordo comunicativo tra tutti gli assegnatari e l'ufficio comunale preposto agli orti urbani.
Al fine di individuare i due referenti, il Comune convoca un'assemblea degli assegnatari per ciascun orto urbano entro il mese di Febbraio. I referenti restano in carica per 1 anno rinnovabile tacitamente fino a fine assegnazione. I compiti dei referenti, in qualità di assegnatari volontari, da svolgere in intesa e collaborazione con gli uffici preposti del Comune e sentiti gli assegnatari, saranno:
 - a) stilare il disciplinare interno a ciascun orto per la cura e la manutenzione ordinaria degli spazi comuni;
 - b) organizzare momenti di incontro legati alle pratiche orticole rivolte sia agli assegnatari che alla Cittadinanza.
 - Gli assegnatari inoltre sono tenuti a tenere puliti da erbacce ed altro i passaggi pedonali principali e le aree adibite per i contenitori di compostaggio.

ART. 9 – SCAMBI E MIGRAZIONI DEGLI ASSEGNATARI

Sono ammessi:

1. gli scambi di appezzamenti nello stesso orto o in orti diversi tra gli assegnatari qualora gli stessi di Comune accordo ne facessero richiesta congiunta scritta indirizzata al Comune di Selvazzano Dentro che fatte le verifiche provvederà in merito;
2. la migrazione da un orto ad un altro, se disponibile, mantenendo inalterati i termini ed i requisiti dell'assegnazione per gli assegnatari che ne facciano richiesta scritta indirizzata al Comune di Selvazzano Dentro.

ART. 10– CONTRIBUTO ANNUALE DI GESTIONE

1. Gli assegnatari dei singoli orti corrispondono un contributo annuale di gestione stabilito annualmente dalla Giunta Comunale in sede di determinazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale.
2. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione per accettazione dell'atto di assegnazione.

3. Il contributo annuale dovrà essere versato entro il 31 gennaio di ogni anno ad eccezione della prima assegnazione. Eventuali variazioni dell'importo del contributo annuale potranno essere inserite nel provvedimento di Giunta Comunale di determinazione delle Tariffe per i Servizi Pubblici e resa nota agli assegnatari.

ART. 11 – REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE

1. In caso di inadempimento o violazione delle norme del presente Regolamento, all'assegnatario verranno impartite per iscritto delle prescrizioni contenute in un avviso. Lo stesso potrà controdedurre entro 10 giorni dal ricevimento dell'avviso. In caso di inerzia o mancato adeguamento alle prescrizioni a distanza di 15 giorni o nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute valide, si procederà alla revoca motivata dell'assegnazione.
2. La revoca dell'assegnazione potrà avvenire dopo l'avviso di inadempimento o violazione per le seguenti motivazioni:
 - a) per sopravvenuta ed accertata impossibilità dell'assegnatario a proseguire nella coltivazione del singolo orto protratta per oltre 6 mesi, senza preventiva e motivata comunicazione al Comune;
 - b) per il mancato pagamento del contributo annuale di gestione;
 - c) per inadempimenti agli obblighi di cui al presente Regolamento e alle altre disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale secondo le procedure sopra specificate;
 - d) per il commercio delle produzioni degli orti;
 - e) per trasferimento della residenza dell'assegnatario in altro Comune;
 - f) per morte dell'assegnatario secondo quanto specificato all'art. 6 punto 6.Il Comune si riserva inoltre la facoltà di revocare le assegnazioni per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, dando un preavviso agli assegnatari.
3. A seguito della revoca, l'assegnatario dovrà attenersi a quanto specificato all'art. 5 punto 2.
4. In caso di revoca il contributo annuale di gestione non verrà restituito in nessun caso e misura.

ART. 12 – RINUNCIA DELL'ASSEGNAZIONE

1. Coloro che intendono rinunciare al singolo orto devono darne comunicazione scritta e motivata all'Amministrazione Comunale nel più breve tempo possibile allo scopo di consentire la nuova assegnazione.
2. A seguito della rinuncia, l'assegnatario dovrà attenersi a quanto specificato all'art. 5 punto 2.
3. In caso di rinuncia il contributo annuale di gestione non verrà restituito in nessun caso e misura.

ART. 13 – RESPONSABILITÀ

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali infortuni o danni o furti a persone o/e cose all'interno degli orti urbani, derivanti dall'attività svolta negli stessi da parte degli assegnatari, dall'uso di attrezzi e strumenti e dalla presenza degli animali di cui all'art. 8.

ART. 14 – VIGILANZA E COORDINAMENTO

Le funzioni di controllo e vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento sono svolte dai competenti uffici comunali, che possono avvalersi della collaborazione dei referenti di orto. Il coordinamento e lo sportello per raccogliere eventuali segnalazioni saranno espletati dai competenti uffici comunali.

ART. 15 – MODIFICA AL REGOLAMENTO

Le modifiche al Regolamento sono attuate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 16 – DESTINAZIONI PARTICOLARI

1. L'Amministrazione Comunale con proprio provvedimento può stabilire di riservare alcuni orti per particolari destinatari o destinazioni.
2. I singoli orti non assegnati restano a disposizione del Comune e la loro pulizia e decoro dovrà essere garantita dagli assegnatari dei singoli orti confinanti fino ad avvenuta assegnazione.

ART. 17 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e dei regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.